



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 22/12/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO E ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2026– CONFERMA.

L'anno duemilaventicinque, addì ventidue, del mese di Dicembre alle ore 15:00 presso sala consiliare dietro regolare avviso di convocazione contenente l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
PERAZZETTI MATTEO	Si	GIOVANNOLI PAOLO	Si
TRAVAGLINI LUCIA	Si	POLINESI FRANCESCO	Si
RAPAGNETTA SIMONA	Si	DI PLACIDO SABRINA	Si
PLEVANO ANTONIO	Si	DI SILVESTRE UGO	Si
DE BONIS GUERINO	No	FABBIANI ALICE	No
DI GREGORIO MARCELLO	Si	PRATENSE PAOLO	Si
ROMANO ANTONIO	Si	GALLI FRANCO	No
VALLOREO MAURIZIO	No	CIAVATELLA CATIA	Si
RUGGIERI FRANCESCA	Si		

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott. D'ARCANGELO ANTONINO che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Presidente Geom. PLEVANO ANTONIO, che riconosciuta l'adunanza per l'intervento di n. 13 Consiglieri sui trentatre assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

Presenti n° 13 Assenti n° 4

REGOLAMENTO E ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2026– CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di partecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al

di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N° 9 del 27.04.2012, come modificata dalla successiva deliberazione N° 36 del 19.07.2012 con cui si fissava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF da applicare dal 1° gennaio 2012 come segue:

- fino ad euro 10.000,00 l'addizionale IRPEF non è dovuta;
- reddito superiore ad euro 10.000,00, sull'intero reddito 0,8%;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n.24 del 25.07.2013, n.45 del 01.08.2014, n.80 del 28.07.2015, n.52 del 28.04.2016, n.19 del 31.03.2017, n.11 del 29.03.2018, n.11 del 07.02.2019, n.36 del 30/09/2020, n.7 del 30.03.2021, n. 26 del 24/05/2022, n.61 del 22.12.2022, n. 34 del 05.12.2023 e n. 62 del 27.11.2024 con cui le stesse aliquote venivano rispettivamente confermate per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario presentato dalla Giunta Comunale con delibera n. 134 del 21.11.2025 per il periodo 2026/2028;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028, giusta delibera di Giunta n. 133 del 21.11.2025;

Ritenuto di poter confermare le aliquote in vigore per l'anno 2025 anche per l'anno 2026;

Tenuto conto che il gettito previsto nell'anno 2026 a titolo di addizionale comunale IRPEF, sulla base delle aliquote di cui sopra, ammonta a € 1.580.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 174 del TUEL, richiamato dall'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.07.2023, che stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Acquisito agli atti il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Di Silvestre, Pratense e Ciavattella), resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti (assenti i consiglieri De Bonis, Valloreo, Fabbiani e Galli)

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, il regolamento e le aliquote relative all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore nell'anno 2025 e precedenti, anche per l'anno 2026, nella misura di seguito indicata:
 - fino ad euro 10.000,00 l'addizionale IRPEF non è dovuta;
 - reddito superiore ad euro 10.000,00, sull'intero reddito 0,8%;
2. di quantificare presuntivamente in € 1.580.000,00 il gettito derivante dall' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente, il Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Di Silvestre, Pratense e Ciavattella), resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti (assenti i consiglieri De Bonis, Valloreo, Fabbiani e Galli),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, in quanto necessario ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2311 del 24/11/2025, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio GIANSANTE LORENA in data 25/11/2025.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio, ai sensi del D.Lgs.267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2311 del 24/11/2025, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio GIANSANTE LORENA in data 25/11/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Geom. PLEVANO ANTONIO

Il Vice Segretario
Dott. D'ARCANGELO ANTONINO